

***Linee Guida***  
***“etica della professione e comunicazione***  
***nei mass media con particolare riferimento***  
***all’ambito della cronaca”***

A cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio

Premessa

Le presenti Linee Guida traggono origine dalla necessità di indirizzare e aiutare gli Psicologi, coerentemente col quadro normativo e deontologico vigente, ad osservare i canoni di una corretta condotta nell’ambito della comunicazione mass-mediatica, in particolare quando si riferiscono ad argomenti di attualità e a fatti di cronaca.

Sempre più spesso gli Psicologi sono chiamati dai mezzi di comunicazione di massa ad esprimere pareri professionali e a proporre riflessioni ed interpretazioni su episodi di natura criminale.

Generalmente le opinioni richieste riguardano diversi aspetti: commenti sulle indagini, predizioni e suggerimenti operativi, considerazioni su indagati, imputati, condannati e testimoni, valutazione di gesti e comportamenti dei singoli protagonisti, descrizione delle vittime, analisi della scena del crimine e del contesto socio-ambientale, ecc. In tutti questi i casi, agli Psicologi è chiesto di mettere a disposizione competenze di tipo professionale e tecnico-scientifico, allo scopo di favorire e diffondere una maggiore comprensione dei singoli episodi e di contribuire ad orientare le opinioni ed i giudizi del pubblico.

Il continuo coinvolgimento degli Psicologi e le numerose richieste di collaborazione rivelano l’accresciuto prestigio della nostra professione e la diffusa aspettativa di un suo significativo contributo alla conoscenza ed alla comprensione della realtà.

Trattasi di un fenomeno estremamente positivo, che può apportare indubbi benefici all'immagine della nostra categoria professionale purché gestito dai protagonisti nel rispetto delle regole deontologiche.

In una situazione complessa come quella della comunicazione mediatica di massa, spesso connotata da forti profili commerciali, la nostra categoria professionale è infatti soggetta a richieste che a volte contrastano con gli obblighi e i doveri professionali.

Si impone pertanto l'esigenza di fornire indicazioni ed opportuni richiami al Codice Deontologico, affinché il contributo dei singoli colleghi sia efficace e coerente senza ledere l'immagine professionale o violare i precetti deontologici e, nello stesso tempo, contribuisca alla diffusione delle conoscenze evitando luoghi comuni, generalizzazioni indebite o, peggio ancora, pericolosi "sconfinamenti".

### **Paragrafo 1**

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani offre, nel suo complesso di principi generali e precetti puntuali, un quadro completo di disciplina etico-professionale dal quale possono ricavarsi, sia in via diretta che ermeneutica, anche le regole applicabili alle fattispecie delineate in premessa.

Si segnalano, in primis, i seguenti principi generali:

- l'art.3, comma 4 C.D.: *“Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”*.
- l'art.38 C.D.: *“Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale”*.

Nel contesto della comunicazione mass-mediatica, è altresì utile ricordare:

- l'art.39 C.D.: *“Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte”*;
- l'art.36, comma 1 C.D.: *“Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale”*;
- l'art.7 C.D.: *“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile”*;
- l'art.11 C.D.: *“Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”*. Tra queste “ipotesi”, di deroga al principio del segreto professionale, in questa sede rileva quella ex art.12, comma 2 C.D.: *“Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale... esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”*;

I fatti di cronaca, ed in particolar modo quelli di cronaca nera, vedono spesso impegnati gli Psicologi nei ruoli di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) a supporto del lavoro dei Magistrati e di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) a supporto dei soggetti personalmente coinvolti nelle vicende processuali.

In entrambi i casi, le regole di procedura consentono allo Psicologo un accesso privilegiato a dati, perlopiù sensibili, informazioni e documenti che possono anche non essere coperti dal segreto istruttorio. Si pensi, ad esempio, al processo civile, così come a quello penale nelle fasi in cui gli atti non sono più coperti dal segreto istruttorio e/o dal divieto di pubblicazione ex art.114 Codice di Procedura Penale (previsto principalmente per la categoria professionale dei Giornalisti, ma che vale per tutti i protagonisti del processo penale o per chiunque entri in possesso di carte processuali).

Ciò nonostante, i Codici di Procedura (Civile, Penale ed Amministrativo) e le norme correlate non contengono specifiche disposizioni sulla comunicazione mass-mediatica da parte dei Consulenti Tecnici sui fatti di causa.

Questo non significa che, al di fuori dei casi di segreto istruttorio o di divieto di pubblicazione, lo Psicologo C.T.U. o C.T.P. possa ritenersi libero di divulgare i dati e le informazioni apprese nello svolgimento del suo incarico. Al contrario egli è tenuto ad osservare scrupolosamente il principio del segreto professionale di cui all'art.11 C.D. sopra riportato, salvo la deroga ex art.12, comma 2 in caso di “...*valido e dimostrabile consenso del destinatario della prestazione...*”, che però può valere per i soli dati appresi dal diretto interessato.

## **Paragrafo 2**

Le tipologie di comunicazione attraverso i media possono essere diverse.

La divulgazione riguarda la comunicazione su temi di tipo scientifico e di pertinenza psicologica, temi che, pur utilizzando linguaggi semplificati per raggiungere tipologie inesperte di pubblico e di lettori, devono essere oggetto di presentazione articolata e discussione approfondita. Lo psicologo deve essere sempre consapevole dei rischi connessi alle iniziative divulgative; quindi deve evitare di semplificare i problemi, offrire l'illusione di scorciatoie e soluzioni immediate, fare ricorso ai luoghi comuni. Al contrario, compito dello psicologo è quello di aiutare a cogliere la complessità dei fenomeni, la molteplicità delle interpretazioni, la difficoltà delle scelte operative.

La discussione tecnica riguarda gli interventi che avvengono in contesti di confronto con esperti, anche di diverse discipline. In tal caso: - 1) lo Psicologo che non ha una conoscenza diretta dei fatti e delle persone coinvolte può discuterne da un punto di vista del metodo e delle conoscenze teoriche generali acquisite dalla comunità scientifica chiarendo i limiti del suo apporto; - 2) lo Psicologo che ha invece una conoscenza diretta dei fatti e delle persone coinvolte (ad esempio quale loro Psicoterapeuta o in veste di C.T.U. o C.T.P.) è opportuno che non esprima opinioni e pareri sullo specifico caso, seppure nel dovuto rispetto del segreto professionale o nell'ambito della relativa deroga ottenuta dal diretto interessato, e che si astenga dall'offrire contributi di tipo scientifico e divulgativo perché potrebbe essere frainteso.

La comunicazione centrata su aspetti non direttamente professionali, o collateralmente professionali, come la partecipazione a iniziative pubbliche o trasmissioni televisive e radiofoniche di intrattenimento o di carattere spettacolare, riguarda invece quelle situazioni in cui lo Psicologo viene coinvolto più come *quisque de populo*

che come tecnico, e dunque deve fare attenzione a chiarire che è a tale titolo che si esprime, onde evitare di fornire al pubblico l'immagine dello Psicologo come "tuttologo" o generico opinionista. Se invece si esprime su aspetti professionali in relazione al tema trattato, deve chiarire che le sue considerazioni si collocano al livello generale dei contenuti scientifici disciplinari e non si configurano come un approfondimento tecnico o metodologico riferito al fatto specifico di interesse mediatico.

### **Paragrafo 3**

Alla luce di quanto sinora rilevato, non è corretto ad esempio uscire in veste di C.T.U. o C.T.P. da un'operazione di sopralluogo o colloquio nell'ambito di una indagine e partecipare a trasmissioni televisive o rilasciare interviste a giornali sulle tematiche di cui si è venuti a conoscenza in una situazione, ovviamente, privilegiata. Neppure è deontologicamente accettabile parlare di aspetti meno centrali, perché comunque ci si espone in una situazione che dovrebbe imporre totale riserbo e si può correre il rischio di fornire impressioni errate.

D'altra parte, se non si è a diretta conoscenza della situazione, la logica professionale impone di non esprimere opinioni perché si rischia di fornire pareri generici ed ingiustificati. In questo caso è però possibile comunicare sul piano metodologico e conoscitivo, chiarendo bene che si stanno esponendo ipotesi e considerazioni che fanno riferimento a studi nazionali ed internazionali, casistiche documentate e modelli teorici di riferimento.

In sintesi, si configurano due tipologie di situazioni:

1. lo Psicologo è coinvolto professionalmente, conosce la situazione in modo diretto ed è dunque sottoposto a vincoli. Questo coinvolgimento risulta incompatibile con partecipazioni sul tema,

fino a quando il relativo procedimento non sia definitivamente concluso;

2. lo Psicologo non è coinvolto professionalmente e, dunque, può comunicare attraverso i media facendo riferimento ai suddetti piani di contenuto e di metodo, chiarendo che si tratta di sistemi di riferimento probabili ma non certi nella attuale situazione.

#### **Paragrafo 4**

Qualora, stante quanto sopra, lo Psicologo partecipasse a trasmissioni televisive e radiofoniche, interviste per riviste e quotidiani, comunicazioni su internet ecc., opportunamente osserverà tutte le precauzioni e cautele previste dal Codice Deontologico e:

1. Farà attenzione a fornire sempre un'immagine della Professione di Psicologo che sia coerente con i principi condivisi dalla comunità scientifica e professionale nazionale e internazionale.
2. Farà riferimento a teorie e metodologie consolidate e accreditate nella professione e nella comunità scientifica.
3. Farà attenzione a non confondere i diversi contesti e quindi non interpreterà segni, linguaggi non verbali, sogni, atteggiamenti o quanto altro, nelle situazioni di comunicazione mediatica e al di fuori del contesto professionale.
4. Non proporrà diagnosi di alcun tipo, neppure in forma ipotetica, né discuterà confermandole o contestando le diagnosi effettuate da altri. Non esprimerà pareri negativi sui Colleghi e sul loro operato.
5. Eviterà di somministrare o interpretare test psicologici per non dare un'immagine gravemente fuorviante e dannosa per la professione.

6. Non commenterà azioni o contenuti riportati in video senza premettere che i commenti possono soltanto essere ispirati a piani del tutto probabilistici e non riferirsi alla specifica situazione.
7. Non valicherà i confini del proprio agire professionale esprimendo per esempio valutazioni di carattere giuridico o medico, ma si manterrà sempre entro i limiti della propria formazione, esperienza e competenza.
8. Valuterà con prudenza l'ipotesi di partecipare a discussioni pubbliche su indagini che non conosce in via diretta (qualora ne avesse conoscenza in qualità di C.T.U., C.T.P. o di titolare di altri rapporti professionali con i diretti interessati non potrebbe discuterle); in ogni caso si asterrà dal commentare e giudicare gli esiti e le procedure e non darà l'immagine di sostituirsi ai competenti organi all'uopo investiti.
9. Non esprimerà convinzioni di colpevolezza o di innocenza delle persone coinvolte; non si presterà a strategie altrui che comportino il sostegno ad una specifica tesi difensiva o accusatoria.
10. Controllerà sempre, per quanto possibile, che nel montaggio delle trasmissioni o nel testo delle interviste le sue dichiarazioni non appaiano in contrasto con i doveri e gli obblighi esplicitati nel Codice Deontologico ed in parte riportati nelle presenti Linee Guida.

Prof.ssa Anna Maria Giannini (coordinatore)

Dott. Paolo Capri

Prof. Roberto Cubelli

Avv. Luca Lentini